

Pillole di Sicurezza Studio R&D risponde

tema di lavoro
informativa

Tempo di lettura
previsto: 3 minuti



Area tematica:

Lavoro al videoterminale, occhiali da vista e fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti. Quali sono le novità introdotte dall'INAIL?

Lo scorso 24 marzo l'Inail ha pubblicato la **circolare 11 2023** che sostituisce le precedenti istruzioni fornite nella circolare 47 2006 e completa le istruzioni per la sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dall'articolo 176 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale (VDT) in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali.

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, i datori di lavoro con **dipendenti che utilizzano il videoterminale per almeno 20 ore** settimanali hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a **sorveglianza sanitaria** per i rischi collegati all'apparato muscoloscheletrico e agli occhi, con una frequenza stabilita dal medico competente (biennale o quinquennale).

La circolare sottolinea come i normali **occhiali da vista** non siano dispositivi di protezione individuale (DPI), né "dispositivi speciali di correzione visiva" (DSCV) e che quindi la fornitura degli stessi non sia mai a carico del datore di lavoro.

Per "**dispositivi speciali di correzione visiva**" (DSCV) si intendono quei particolari dispositivi volti a **correggere e a prevenire disturbi visivi potenzialmente legati ad attività lavorative svolte ai videoterminali**, quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.

Tra i DSCV possono essere considerati gli occhiali cosiddetti "office", le lenti applicabili al videoterminale e tutti quei dispositivi speciali di correzione che permettono di eseguire in buone condizioni il lavoro al VDT.

In conclusione, nel **caso di prescrizione di lenti volte a correggere un difetto visivo del lavoratore, le stesse non dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro**. Nel caso in cui invece lo **specialista oftalmologo dovesse prescrivere un DSCV**, perché di concreto beneficio a lungo termine, informerà il medico competente che lo comunicherà al datore di lavoro tramite giudizio di idoneità e che, ai sensi dell'art. 176 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., **sarà tenuto a fornire a sue spese il DSVC**.

L'iter per l'acquisto e il rimborso dei DSCV

Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.

Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenterà fattura, allegando:

- giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente;
- documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall'oftalmologo.

La fattura dovrà specificare le singole voci di spesa e la tipologia delle lenti, per un **rimborso fino al limite massimo di € 150,00**.

Vi invitiamo a rivolgerci le vostre domande a cui saremo lieti di rispondere nelle pillole successive.

Inviare le vostre richieste e i vostri feedback a:

alfonso@studiord.srl

LEGENDA AREA TEMATICA:



Sicurezza sul lavoro



Formazione



Igiene degli alimenti



Sorveglianza sanitaria

Tutte le nostre pillole sono anche disponibili e scaricabili al seguente link:

<https://cloud.studiord.srl/index.php/s/CgAX17M4tV06BBb>

Studio R&D Srl | (+39) 011.7806984 | info@studiord.srl | www.studiord.srl